

ALLEGATO A

STATUTO

Art. 1 (denominazione e sede)

1. E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata Gruppo di Acquisto Solidale BELLUNO "LA GUSELA". L'Associazione è costituita in conformità al dettato della L. 383/2000 e della normativa regionale in materia. L'Associazione non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto.
2. L'Associazione ha sede in VIA BRIGATA GARIBALDI 89/A 32100 BOLZANO BELLUNESE (BL). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione del Veneto e può istituire sedi secondarie.
3. L'Associazione opera mediante l'azione diretta e personale dei propri soci, svolta a titolo gratuito.

Art. 2 (Finalità)

1. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia, al fine di consentire l'effettiva partecipazione dei soci alla vita dell'Associazione stessa.
2. Tutte le attività sono a carattere spontaneo, volontario e gratuito: la collaborazione tra tutti i soci è elemento fondamentale per il conseguimento del principio di solidarietà che ispira l'Associazione.
3. Lo scopo dell'Associazione è quello di promuovere:
 - un'educazione al consumo critico e responsabile verso la natura e le persone;
 - il recupero e la condivisione della conoscenza moderna e dei saperi antichi come bene comune;
 - la ricerca, lo studio e la promozione di uno stile di vita sano e felice che al contempo abbia il minor impatto sull'ambiente;
 - la solidarietà tra i soci;

tramite:

- la promozione dei prodotti eco-compatibili, delle loro tecniche di produzione e del loro uso;
- l'organizzazione di incontri ed eventi di informazione e divulgazione su tutti i temi collegati alle finalità dell'Associazione;
- lo sviluppo di una economia circolare;
- acquisti collettivi di prodotti selezionati in modo condiviso secondo i principi dello Statuto e dell'eventuale regolamento.

Art. 3 (Soci)

1. Il numero dei soci è illimitato; sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. Per essere socio è necessario presentare la domanda al Consiglio Direttivo compilando un apposito modulo predisposto dall'Associazione. Il richiedente, al momento dell'iscrizione, dovrà specificare le proprie complete generalità, impegnandosi a versare la quota associativa annuale nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
3. La presentazione della domanda di ammissione dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale. E' compito del Consiglio Direttivo ratificare tale ammissione entro la prima riunione utile successiva alla presentazione della domanda. Nel caso la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea ordinaria nella sua prima convocazione.

Art. 4 (Diritti e doveri dei soci)

1. Nell'Associazione vige una disciplina uniforme del rapporto associativo. I soci maggiori d'età hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Gli stessi hanno inoltre diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti.
2. I soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione.
3. I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione, secondo il regolamento emanato dal Consiglio Direttivo, e di partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione.
4. I soci svolgono la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
5. I soci possono essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

6. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale, all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

7. La quota associativa annuale non è rivalutabile, ma variabile, e non è trasmissibile neanche in caso di morte. Nel caso di variazione delle quote sociali o di contributi straordinari obbligatori deliberati dalle Assemblee, i soci che non intendono aderirvi hanno la facoltà di dimettersi nei 30 (trenta) giorni successivi alla relativa deliberazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; oltre tale termine l'adesione viene tacitamente prorogata. Al dimissionario non verrà rimborsata la quota associativa versata all'Associazione a norma di Statuto.

Art. 5 (Recesso ed esclusione del socio)

1. La qualità di socio si perde per recesso, per decesso e per esclusione.

2. Il socio può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

3. I soci possono cessare di far parte dell'Associazione per mancato rinnovo delle quote sociali nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

4. Il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione del socio che contravvenga ai doveri stabiliti dallo Statuto, danneggi moralmente l'Associazione, fomenti dissidi in seno all'Associazione o comunque tenga un comportamento contrario alle sue finalità. Il socio ha comunque diritto di ricorrere in Assemblea, entro 30 giorni, avverso il provvedimento di esclusione. La ratifica del provvedimento di esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Art. 6 (Organi sociali)

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Vicepresidente
- Segretario.

2. Tutte le cariche sociali sono elettive, assunte e assolte a totale titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'esecuzione dei compiti ad esse demandati.

Art. 7 (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

2. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

3. Le Assemblee sono indette a cura del Consiglio Direttivo e convocate dal Presidente almeno 8 giorni prima. L'Assemblea dovrà inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci.

4. Le convocazioni dell'Assemblea saranno fatte a cura del Presidente con invito a mezzo lettera scritta inviata per posta ordinaria o con consegna a mano, o tramite posta elettronica. In ogni caso l'Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei Soci.

5. La convocazione dovrà contenere la data e l'ora di prima convocazione e l'ordine del giorno.

Art. 8 (Compiti dell'Assemblea)

1. L'Assemblea:

- delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- approva il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- approva gli eventuali regolamenti interni;
- delibera su quant'altro demandate per legge o per Statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 (Validità Assemblee)

1. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, che ne verifica la regolare costituzione.
3. Ogni socio ha un diritto di voto, e può farsi rappresentare in assemblea da altro socio con delega scritta.
4. Non sono ammesse più di cinque deleghe per ciascun socio.
5. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.
6. L'Assemblea straordinaria per le modifiche statutarie è validamente costituita con la presenza di almeno il 50% più uno dei soci e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In quella convocata per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Art. 10 (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 11 (Consiglio Direttivo)

1. L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da tre a sette consiglieri, in numero dispari, eletti dall'Assemblea e scelti tra i soci. Vengono eletti i soci che raggiungono il maggior numero di suffragi.
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati consecutivi.
3. Se durante il mandato vengono a mancare uno o più consiglieri, saranno chiamati a far parte del Consiglio il primo o i primi dei non eletti.
4. Il Consiglio Direttivo:
 - esercita i poteri conferitegli dallo Statuto e quelli relativi all'ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea.
 - predispone i bilanci da sottoporre all'Assemblea;
 - propone all'assemblea dei soci gli eventuali regolamenti interni;
 - promuove nuove iniziative;
 - elegge il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario;
 - indice le assemblee.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente o dal Segretario mediante avvisi scritti fatti pervenire ai consiglieri, anche per via telematica (e-mail) almeno sette giorni prima della riunione con l'indicazione degli argomenti da trattare.
6. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito se è presente la maggioranza dei consiglieri e se a tutti è pervenuta la comunicazione della convocazione con l'ordine del giorno.
7. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
8. Qualora i consiglieri siano soltanto tre, il Consiglio Direttivo è validamente costituito e delibera soltanto quando siano presenti tutti i consiglieri.
9. Di ogni riunione viene redatto regolare verbale, trascritto nell'apposito registro.

Art. 12 (Presidente)

1. Il Presidente dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i membri dello stesso.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione ed esercita i poteri di ordinaria amministrazione oltre a quelli espressamente riservatigli dallo Statuto; presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca il Consiglio Direttivo.
3. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 13 (Segretario)

1. I compiti del Segretario sono: tenere i registri, curare gli adempimenti burocratici e amministrativi dell'Associazione, raccogliere i proventi in denaro, tenere scrupolosa annotazione nei libri contabili, effettuare il versamento nei conti correnti dell'Associazione, effettuare le erogazioni di denaro disposte dagli organi competenti dell'Associazione, coadiuvare il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni.

Art. 14 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- (a) quote e contributi degli associati;
- (b) eredità, donazioni e legati;
- (c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- (d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- (e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- (f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- (g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- (h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- (i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

3. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 15 (Bilancio)

1. I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

2. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, depositati presso la sede dell'Associazione almeno 10 giorni prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

4. L'esercizio sociale è annuale e coincide con l'anno solare.

Art. 16 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'Associazione ha durata illimitata. L'eventuale scioglimento sarà deciso soltanto dall'Assemblea, con le modalità definite dal presente Statuto, ed in tal caso il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

Art. 17 (Norma deontologica)

1. Chiunque, socio o componente di organi sociali, abbia un interesse di qualsivoglia natura o genere, economico o morale, anche per interposta persona, nelle deliberazioni alle quali è chiamato in forza del presente Statuto, ha il dovere di astenersi.

Art. 18 (Disposizioni finali)

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Belluno, 18 febbraio 2017